

Bruxelles, 20 aprile 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0016 (NLE)**

**7725/17
ADD 2**

**CLIMA 73
ENV 294
MI 278
DEVGEN 48
ONU 47**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <ul style="list-style-type: none">– Dichiarazione sulle competenze in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna

Si allega per le delegazioni la dichiarazione dell'Unione europea resa conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna. La dichiarazione dovrà essere depositata unitamente allo strumento di approvazione dell'emendamento di Kigali.

**Dichiarazione dell'Unione europea resa conformemente all'articolo 13, paragrafo 3,
della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono con riferimento
all'estensione delle sue competenze riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione e dal
protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, l'Unione è competente per stipulare accordi internazionali, e per adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione ha esercitato le sue competenze nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal adottando strumenti giuridici, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione)¹, che ha sostituito la normativa precedente in materia di protezione dello strato di ozono, e il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006². L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle menzionate sopra, stabiliscono norme comuni e se e nella misura in cui tali norme comuni siano condizionate o modificate da disposizioni della convenzione di Vienna o del protocollo di Montreal o da un atto adottato per la loro attuazione; altrimenti la competenza dell'Unione continua ad essere concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri.

L'esercizio delle competenze da parte dell'Unione europea ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.

Nel settore della ricerca, citato dalla convenzione, l'Unione è competente per svolgere attività, in particolare per definire e attuare programmi, senza tuttavia che l'esercizio di tale competenza abbia per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

¹ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
² GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.